

Parere del Comitato delle regioni sul tema «Migliorare le direttive VIA e VAS»

(2010/C 232/07)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- sottolinea la necessità che le due direttive abbiano dei legami formali con la direttiva Habitat e il piano d'azione sulla biodiversità e contengano una metodologia consolidata per determinare gli impatti dei cambiamenti climatici,
- propone che il meccanismo della verifica di assoggettabilità della direttiva VIA venga semplificato e chiarito e raccomanda di introdurre nella direttiva l'obbligo di definire il campo di applicazione e di stabilire una procedura trasparente di accreditamento dei consulenti ai quali si fa eventualmente ricorso,
- raccomanda parimenti di specificare nella direttiva VIA che sono obbligatorie la valutazione delle alternative prese in esame, la fissazione di un termine di durata della validità della VIA e la realizzazione di un monitoraggio degli effetti significativi che l'attuazione dei progetti può avere sull'ambiente,
- sottolinea che l'avvio della consultazione pubblica deve avvenire il prima possibile, ad esempio, nella fase di definizione del campo di applicazione e in quella di verifica dell'assoggettabilità. Inoltre, devono essere elaborati requisiti minimi sul modo migliore per rendere accessibile la documentazione VIA al pubblico interessato,
- per quanto riguarda la direttiva VAS, richiama pertanto l'attenzione sulla necessità di regolamentare chiaramente il campo di applicazione, di definire meglio quali informazioni debbano essere contenute nel rapporto ambientale, di fornire obbligatoriamente una definizione specifica delle alternative ragionevoli, e di stabilire metodi e indicatori che permettano il monitoraggio degli effetti ambientali significativi e delle misure correttive; tutte le iniziative che vengono adottate devono essere conformi ai principi di sussidiarietà, di proporzionalità e di miglioramento della regolamentazione,
- ritiene indispensabile lo sviluppo di capacità negli Stati membri, per assicurare un'applicazione efficace della direttiva VAS.

Relatore:	José MACÁRIO CORREIA (PT/PPE) Sindaco di Faro
Testi di riferimento:	Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'applicazione e l'efficacia della direttiva VIA COM(2009) 378 definitivo Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'applicazione e l'efficacia della direttiva sulla valutazione ambientale strategica COM(2009) 469 definitivo

I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

A. Osservazioni generali e ruolo degli enti regionali e locali

1. Afferma l'importanza delle direttive VAS e VIA quali strumenti fondamentali della politica ambientale a livello regionale e locale in quanto esse prevengono le probabili conseguenze sull'ambiente derivanti da programmi, piani o progetti d'investimento pubblico o privato;

2. evidenzia che l'applicazione delle due direttive può comportare costi addizionali per le imprese e le amministrazioni pubbliche;

3. rileva tuttavia che le due direttive non fissano standard ambientali obbligatori, lasciando alle autorità nazionali il compito di garantire il controllo di qualità delle VIA e delle VAS;

4. riconosce che, sebbene con le direttive VAS e VIA siano assicurate la partecipazione pubblica e la trasparenza nel processo decisionale, esistono lacune che devono ancora essere colmate per quel che concerne in particolare la fase di avvio della consultazione pubblica, la forma dei dati accessibili al pubblico e l'accesso a tali dati;

5. richiama l'attenzione sul fatto che diverse sezioni delle due direttive si sovrappongono. Sebbene esse tocchino temi diversi - la direttiva VAS si applica a monte a determinati piani e programmi pubblici e privati, mentre la direttiva VIA si applica alla valutazione di determinati progetti pubblici e privati -, la distinzione tra piano, programma e progetto non è sempre chiara in quanto rimane il dubbio se l'oggetto della valutazione presenti i requisiti per essere sottoposto ad entrambe le direttive oppure soltanto a una delle due. La valutazione va pertanto effettuata in due fasi;

6. sottolinea la necessità che le due direttive abbiano dei legami formali con la direttiva Habitat, in particolare per quanto concerne l'aspetto della valutazione pertinente, e con il piano d'azione sulla biodiversità, e contengano una metodologia consolidata per determinare gli impatti dei cambiamenti climatici.

B. Direttiva VIA (valutazione dell'impatto ambientale)

7. Ribadisce che tutti gli Stati membri hanno istituito quadri normativi completi e attuano la VIA, in alcuni casi andando oltre i requisiti minimi imposti dalla direttiva;

8. rileva tuttavia che in alcune aree la direttiva VIA necessita di miglioramenti e chiede un dibattito fra esperti a livello degli Stati membri, in particolare per quel che concerne la verifica di assoggettabilità, la partecipazione pubblica, la qualità dei dati, le procedure di VIA transfrontaliere e il coordinamento tra la direttiva VIA e altre direttive e politiche;

9. propone che il meccanismo della verifica di assoggettabilità, stabilito all'art. 4 in combinato disposto con gli allegati II e III, venga semplificato e chiarito con una descrizione dettagliata dei criteri di selezione di cui all'allegato III e con l'introduzione nella direttiva di soglie, criteri e valori limite. Si rileva che alcuni Stati membri, nel fissare le soglie, superano spesso i margini di discrezionalità concessi loro, tenendo conto solo di alcuni dei criteri di selezione dell'allegato III o esonerando certi progetti a priori. A ciò vanno aggiunti molti casi in cui non si tiene conto degli effetti cumulativi e di adozione di pratiche di «frazionamento» dei progetti, specialmente quando si tratta di grandi piani d'investimento. Analogamente, propone di specificare le caratteristiche tecniche dei progetti inclusi negli allegati I e II per chiarire il campo di applicazione;

10. raccomanda di introdurre nella direttiva l'obbligo di definire il campo di applicazione, che stabilisce il contenuto e la portata degli aspetti da trattare nelle informazioni ambientali della VIA, e di stabilire una procedura trasparente di accreditamento dei consulenti ai quali si fa eventualmente ricorso;

11. raccomanda parimenti - come misura per contribuire alla qualità della VIA e, di conseguenza, alla sua efficacia - di specificare nella direttiva che sono obbligatorie la valutazione delle alternative prese in esame, la fissazione di un termine di durata della validità della VIA e la realizzazione di un monitoraggio sia degli effetti significativi che l'attuazione dei progetti può avere sull'ambiente sia dell'efficacia delle misure di protezione e correttive stabilite;

12. sottolinea che bisogna dare al pubblico, in tempo utile, la reale opportunità di intervenire nel processo decisionale. L'avvio della consultazione pubblica deve avvenire il prima possibile, ad esempio, nella fase di definizione del campo di applicazione e in quella di verifica dell'assoggettabilità. Inoltre, devono essere elaborati requisiti minimi sul modo migliore per rendere accessibile la documentazione VIA al pubblico interessato.

C. Direttiva VAS (*valutazione ambientale strategica*)

13. Richiama l'attenzione sul fatto che il quadro generale dell'applicazione e dell'efficacia della direttiva VAS negli Stati membri è differenziato, per quanto riguarda sia le disposizioni istituzionali e giuridiche della procedura VAS, sia il modo in cui gli Stati membri percepiscono il proprio ruolo ⁽¹⁾;

14. sottolinea che, sebbene sia necessario acquisire maggiore esperienza nell'applicazione della direttiva VAS, essa contiene una serie di elementi - la cui descrizione è lasciata agli Stati membri - che potrebbero essere precisati nel quadro di un riesame della direttiva. Richiama pertanto l'attenzione sulla necessità di:

- regolamentare chiaramente il campo di applicazione della direttiva (art. 3, par. 2, lettera a), in combinato disposto con l'art. 3, par. 3) per decidere in merito alla capacità potenziale di un piano o programma di produrre effetti sull'ambiente,
- definire meglio quali informazioni debbano essere contenute nel rapporto ambientale (art. 5 e allegato I). L'individuazione dell'ampiezza dei dati e del livello di dettaglio della valutazione, oltre a un insieme standardizzato di criteri ambientali, può migliorare l'efficacia della direttiva,

- stabilire obbligatoriamente nel rapporto ambientale (art. 5, par. 1) una definizione specifica delle alternative ragionevoli,
- rendere obbligatoria la definizione di metodi e indicatori che permettano il monitoraggio degli effetti ambientali significativi (art. 10) derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi, sia dell'efficacia delle misure di protezione e correttive stabilite;

15. ricorda che l'esperienza mostra che l'introduzione della VAS nella pianificazione regionale e locale dell'utilizzo del suolo aumenta i costi dell'operazione all'incirca dallo 0,1 % all'1 % e i relativi tempi di approvazione dal 20 % al 25 % rispetto al normale. Per tale motivo, le modifiche che saranno eventualmente apportate alla VAS devono tener presente questo aspetto;

16. ritiene indispensabile lo sviluppo di capacità negli Stati membri, per assicurare un'applicazione efficace della direttiva VAS. A tal fine, occorre incoraggiare vigorosamente il rafforzamento delle capacità, in particolare tramite campagne mirate per l'assunzione e la formazione di esperti in VAS e l'elaborazione di documenti di orientamento;

17. propone che tutte le iniziative che vengano adottate siano obbligatoriamente conformi ai principi di sussidiarietà, di proporzionalità e di miglioramento della regolamentazione, prevedano lo svolgimento di un dibattito allargato a tutte le parti interessate, migliorino la protezione della natura, aumentino il livello di armonizzazione e semplifichino le procedure esistenti;

18. osserva che si possono risparmiare tempo e denaro ed evitare una duplicazione del lavoro, dal momento che la collettività ha già l'opportunità di venire a conoscenza delle opzioni considerate nel corso delle audizioni pubbliche condotte in concomitanza con la preparazione dei piani per l'assetto del territorio; una VAS risulta quindi superflua come misura per assicurare il coinvolgimento pubblico. Una VAS può essere eseguita per verificare le alternative relative all'obiettivo, le tecnologie usate o l'impatto ambientale di un progetto specifico potenzialmente dannoso per l'ambiente.

Bruxelles, 15 aprile 2010

*Il primo vicepresidente
del Comitato delle regioni*
Ramón Luis VALCARCEL SISO

⁽¹⁾ I seguenti studi condotti dalla Commissione europea contengono ulteriori informazioni sull'applicazione e sull'efficacia di entrambe le direttive:

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/eia_study_june_09.pdf
<http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/study0309.pdf>